

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

1) **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente 56679330 e al collegato conto anticipi n.56685491, oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, **DICHIARARE** l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi ai rapporti in esame;

2) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia dell'addebito in conto corrente di interessi ultralegali in difetto di pattuizione per iscritto di detti interessi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso come indicato nella narrativa del presente atto;

3) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, degli addebiti in conto corrente di non convenute commissioni di massimo scoperto e spese, comunque prive di causa negoziale;

4) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto di conto corrente intercorso sulla differenza in giorni – valuta tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

5) **ACCERTARE E DICHIARARE**, per l'effetto delle suesposte nullità, l'illegittimo addebito sui conti correnti di cui al punto 1) delle somme risultanti dalla disposta CTU, rideterminando conseguentemente in € 61.007,34 a favore del correntista il saldo del conto corrente ordinario n.56679330 alla data del 30 settembre 2013.



6) *Con condanna all'integrale rifusione da parte della Banca convenuta di spese e compensi professionali di causa, con distrazione a favore degli scriventi legali in quanto antistatali.*

Per la convenuta:

in via preliminare e/o pregiudiziale:

IL CASO.it



- *dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per assoluta genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi;*

nel merito, in via principale:

- *respingere le domande tutte formulate dalla Soc. [REDACTED]*

[REDACTED] nei confronti della Cassa di Risparmio di Piacenza S.p.a. perché nulle e/o infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e comunque non supportate da alcun concreto elemento probatorio;

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali, Iva e Cassa Previdenza Forense come per legge.

Salvo ogni altro diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., al fine di ottenere che fosse rideterminato il saldo di un conto corrente, con collegato conto anticipi, intercorrente fra le parti.

Parte attrice in particolare esponeva:

- che era titolare di un conto corrente e di un collegato conto anticipi;
- che i saldi di tali conti erano viziati dall'applicazione di interessi in misura ultralegale non pattuiti, da interessi anatocistici illegittimi e da commissioni di massimo scoperto non concordate e comunque nulle;
- che, ancora, la banca aveva applicato spese non pattuite, oltre che alterato il conteggio degli interessi attraverso il ricorso a valute fittizie.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., contestando



quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando la correttezza degli addebiti in conto.

Espletata la consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile, il giudice rinviava all'udienza del 21.1.2016 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali ad opera di entrambe le parti e memoria di replica ad opera della sola parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica.

Parte attrice, infatti, ha dedotto di intrattenere un rapporto di conto corrente e un conto anticipi collegato, rapporti ancora in essere alla data di instaurazione del giudizio, denunciando come gli stessi fossero stati alterati dall'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, oltre che da interessi anatocistici illegittimi.

Parte convenuta, costituendosi, ha contestato in termini generici le doglianze di parte attrice, omettendo tuttavia di produrre il contratto di conto corrente, comprovante le pattuizioni in materia di interessi.

In difetto, pertanto, di prova in ordine alla pattuizione per iscritto di un tasso di interesse ultralegale, sorge la necessità di ricalcolare il rapporto in forza del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB; parimenti, in difetto di prova circa la pattuizione di una prassi anatocistica, deve escludersi ogni effetto di tale natura in relazione al rapporto in questione, senza che in proposito possa assumere rilievo alcuna la, pur invocata da parte convenuta, Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Perchè, infatti, in forza di tale Delibera possa considerarsi legittima la capitalizzazione degli interessi con decorrenza al 30.6.2000, è infatti, necessario dimostrare in primo luogo che una pattuizione in termini di capitalizzazione degli interessi fosse inserita nel contratto di conto corrente e, in secondo



luogo, che la banca correttamente si sia adeguata a alla nuova disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 120 TUB (nella versione all'epoca vigente), secondo le modalità dettate dall'art. 7 della citata Delibera C.I.C.R.

Nel caso di specie, viceversa, la banca ha ommesso sia di provare che il contratto già prevedesse un accordo in termini di capitalizzazione degli interessi, sia di dimostrare di avere adeguato detto rapporto alla disciplina sopravvenuta, mediante pubblicazione della modifica contrattuale su Gazzetta Ufficiale e avviso al singolo correntista entro la fine dell'anno 2000.

In difetto di tali prove, pertanto, deve concludersi come la prassi anatocistica attuata dalla banca sia priva di giustificazione negoziale e, pertanto, risulti illegittima per tutta la durata del rapporto.

Analoghe considerazioni devono essere condotte per quanto attiene l'addebito di spese, oneri e commissioni di massimo scoperto, non sussistendo prova della loro pattuizione.

La produzione ad opera di parte attrice degli estratti conto a far data soltanto dal 2001 comporta che il riconteggio, sulla base dei parametri sopra indicati, possa essere effettuato solo per la parte del rapporto così documentata, rimanendo indifferente al presente giudizio il periodo antecedente non documentato.

Per ultimo, la circostanza che il rapporto sia ancora pendente fra le parti porta a far dichiarare inammissibile la domanda ripetitoria avanzata da parte attrice, non avendo ella provato di avere effettuato pagamenti indebiti in costanza di rapporto, suscettibili di essere ripetuti; ne discende, pertanto, che potrà trovare accoglimento soltanto la domanda di accertamento e rideterminazione del saldo di conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto prodotto, ossia al 30.9.2013.

Va, ancora, precisato come ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente si ritenga di poter fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, considerato come le stesse risultino espressione di un procedimento logico matematico scevro da palesi errori e tanto più



tenendo conto di come l'elaborato peritale non abbia formato oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, il saldo del conto corrente *inter partes*, contrassegnato dal numero 56679330 alla data del 30.9.2013 va rideterminato in euro 61.007,34 a credito dell'attrice, a fronte di un saldo bancario originario indicato in euro 6.243,85 sempre a credito della correntista.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolata sulla differenza di saldo accertato, si liquidano in complessivi euro 8.185,01, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali ed euro 480,01 per rimborso spese; detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori, i quali hanno dichiarato di avere anticipato gli esborsi e di non avere percepito alcunchè a titolo di onorari.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.600,00, oltre i.v.a. e previdenza.

Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte convenuta non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 450,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED]
[REDACTED] nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., ridetermina



alla data del 30.9.2013 il saldo del conto corrente *inter partes* n. 56679330 in euro 61.007,34 a credito dell'attrice;

- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.185,01, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali ed euro 480,01 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.600,00, oltre i.v.a. e previdenza;
- condanna ex art. 8 del D.L.vo 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 450,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così deciso in Milano il 15 aprile 2016

Il giudice

Francesco Ferrari

